

Proposta del Consiglio di Gestione all'Assemblea Generale

(art. 12 comma 6 dello Statuto)

1. Politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti (art. 12 comma 6 lettera a)

La Società adotta una politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti conforme alle previsioni del d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35, distribuendo "regolarmente e con la necessaria diligenza e precisione gli importi dovuti ai titolari dei diritti" celermente, sulla base di criteri di economicità, non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi, a meno di ragioni oggettive correlate, in particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utilizzatori, all'identificazione dei diritti o dei titolari dei diritti o all'attribuzione delle opere e di altri materiali protetti ai rispettivi titolari.

Il processo di distribuzione avviene nel rispetto di principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, entro limiti ragionevoli di costi e tempi. La Società distribuisce i proventi in via prioritaria, ed ogni qual volta possibile, con il metodo analitico, basato sulle informazioni di dettaglio fornite dagli utilizzatori. Nei soli casi in cui l'utilizzatore non sia in grado di fornire informazioni complete o in un formato gestibile, la Società può ricorrere a metodi alternativi di acquisizione delle informazioni e criteri per la distribuzione.

In via generale, la Società mette in distribuzione i proventi una volta in possesso di tutti gli elementi necessari, come la ricezione dei report di utilizzazione e l'individuazione del valore di ciascuna utilizzazione. Tuttavia la Società può operare erogando acconti e anticipi agli aventi diritto, attraverso l'individuazione di criteri prudenziali.

I criteri generali e di dettaglio per la distribuzione dei proventi sono deliberati dal Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio ma non vincolante delle Commissioni di Sezione competenti. I criteri generali sono fissati annualmente nelle Ordinanze di Ripartizione per ciascuna Sezione, pubblicate sul sito internet della Società.

2. Politica generale sull'uso di importi non distribuibili (art. 12 comma 6 lettera b)

La società adotta tutte le misure necessarie previste dall'art. 18 del decreto 35/2017 per identificare e localizzare i titolari dei diritti avvalendosi di tutte le tecnologie attualmente disponibili. Tali misure prevedono, fra le altre, la messa a disposizione, secondo tempistiche differenti stabilite dal decreto stesso, di tutte le informazioni rilevanti sulle utilizzazioni (i) ai titolari dei diritti, (ii) agli organismi di gestione collettiva con cui la Società ha concluso accordi di rappresentanza e (iii) al pubblico.

Qualora, nonostante l'adozione di tali misure, gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possano essere distribuiti, dopo tre anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, tali importi sono considerati non distribuibili.

Gli importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato e indipendente al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative ad esclusivo beneficio dei titolari dei diritti. Tali attività includono, in via esemplificativa e non esaustiva, il sostegno ad iniziative che riguardino: giovani autori, editori e start up editoriali; formazione; internazionalizzazione; digitalizzazione; valorizzazione dell'industria culturale; riduzione delle detrazioni sui proventi a fini solidaristici.

Sull'utilizzo di tali importi e sull'individuazione delle attività delibera il Consiglio di Gestione, che ha la facoltà di avvalersi delle Commissioni di Sezione per funzioni istruttorie e consultive individuate dallo stesso Consiglio di Gestione o dal Consiglio di Sorveglianza.

3. Politica generale di investimento per quanto riguarda i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti (art. 12 comma 6 lettera c)

Gli investimenti relativi ai proventi dei diritti sono effettuati secondo criteri di massima prudenza e diligenza nell'esclusivo interesse degli aventi diritto.

Le entrate derivanti da investimenti sono utilizzate per ridurre le provvigioni, al fine di rendere gli aventi diritto beneficiari effettivi e diretti di tali entrate. La quota che eccede la copertura dei costi viene posta in distribuzione in favore degli aventi diritto.

La Società in ogni caso compie ogni possibile azione al fine di ridurre il tempo intercorrente fra la ricezione dei compensi (e delle informazioni necessarie all'identificazione delle opere utilizzate) e il momento della distribuzione, anche in anticipo rispetto alle tempistiche dettate dal decreto 35/2017.

4. Politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti (art. 12 comma 6 lettera d)

Per ciascun repertorio amministrato, la Società, alle condizioni e nei limiti in cui ciò è previsto dai contratti-tipo di rappresentanza con le Società di autori straniere, o da altri contratti con entità rappresentative di titolari dei diritti, può dedurre dagli incassi netti da essa effettuati per diritti di esecuzione una quota da destinare a favore degli associati, a fini assistenziali e di incoraggiamento delle arti nazionali.